



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla domanda di omologazione del concordato preventivo presentata dalla **FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C.**, con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Dott. Antonino Polito (C.F. PLTNNN76H09M208P), rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Bruno Inzitari, Maria Rita Schiera e Andrea Maria Jacopo Antonello, con domicilio eletto presso l'Avv. Alberto Azzoni a Lecco (LC), Piazza Manzoni 23,

RICORRENTE

PREMESSO

- che, a seguito di ricorso presentato in data 13.1.2020, questo Tribunale ha concesso alla ricorrente, ai sensi dell'art. 161 commi 6° L.F., termine di 120 giorni per l'integrazione della domanda, prorogato di ulteriori 60 giorni su istanza della società;
- che la ricorrente, nel rispetto del suddetto termine, ha tempestivamente provveduto all'integrazione ed ha successivamente adempiuto alle richieste di chiarimento ed integrazione sollecitate dal Giudice Relatore in via istruttoria;
- che il piano concordatario dunque prevede la soddisfazione dei creditori mediante la continuazione in via diretta dell'impresa da parte della società concordataria, con destinazione ai creditori di tutti i flussi di cassa che saranno conseguiti nel quinquennio dal 2020 al 2025 (salvo quanto necessario per il riscatto dell'immobile in leasing), dell'incasso dei crediti attualmente esistenti, della liquidità disponibile e del risparmio fiscale derivante dal mutamento della forma



societaria nel corso dell'esercizio 2025, anche grazie all'accordo paraconcordatario con un creditore, i cui termini sono estranei all'oggetto del procedimento, che consentono la sua integrale soddisfazione in tempi più dilatati;

- che la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari suddivisi in cinque classi: la prima conseguente alla moratoria ultrannuale del pagamento dei crediti fiscali privilegiati, pagati integralmente; la seconda attinente al creditore strategico, cioè il concedente il leasing dell'immobile da riscattare, soddisfatto al 35%; la terza riguardante i creditori (di cui è mandataria Selmabipiemme) pagati nell'ambito del concordato al 17,20%, con cui è in via di perfezionamento l'accordo per un ulteriore pagamento successivo alla chiusura della fase esecutiva del concordato; la quarta costituita dai restanti creditori chirografari, soddisfatti al 13,01%; la quinta coincidente con il creditore che ha accettato la percentuale del 10%;

- che con decreto depositato il 28.10.2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, confermando nella funzione di Commissario Giudiziale il dott. Silvio Giombelli, già nominato nella fase preconcordataria;

- che il Commissario, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i riscontri del caso, effettuate le necessarie valutazioni dei beni ed apportate le conseguenti rettifiche, ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. nella quale esprimeva parere sostanzialmente positivo circa la prospettiva di adempimento della proposta (salva la prospettiva di riduzione della percentuale di soddisfacimento per la classe 4) e sulla preferibilità rispetto all'opzione fallimentare, soprattutto tenendo conto dell'andamento dell'impresa e del maggior ricavo della continuità rispetto alla liquidazione dell'attivo, sostanzialmente coincidente con la sola licenza;

- che, a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi il 26.2.2021, sulla base dei voti espressi secondo quanto previsto dall'art. 178 L.F., è stata raggiunta la maggioranza dei consensi come da verbale di conclusione delle operazioni di voto;

- che il Tribunale, rilevato il raggiungimento della maggioranza, ha fissato l'udienza del giudizio di omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. in data 1.7.2020;

- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale ed ai creditori che hanno espresso il proprio dissenso entro il termine stabilito;



- che la società in concordato preventivo si è costituita in data 17.6.2021, depositando la domanda di omologa;
- che in data 3.1.2019 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 180 comma 2° L.F. in cui ha ribadito la prognosi circa le prospettive di adempimento di cui alla relazione ex art. 172 L.F., non evidenziando fatti sopravvenuti tali da impedire l'omologa del concordato ed anzi attestando che l'andamento dell'impresa nel 2020 e nei primi mesi del 2021 è sostanzialmente in linea con il business plan;
- che all'udienza dell'1.7.2021, il Collegio, dopo aver sentito la società concordataria ed il Commissario giudiziale, si è riservato la decisione;

RITENUTO

- che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione, sia dal punto di vista soggettivo (qualità di imprenditore commerciale dell'istante, superamento delle soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., sede principale nel circondario del Tribunale adito), sia per quanto riguarda l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza), l'assenza di cause di impossibilità giuridica e materiale, in mancanza di sopravvenienze rilevanti nelle more del procedimento;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che la prosecuzione del controllo sull'andamento dell'impresa nel rispetto del business plan debba essere assicurato attraverso specifiche previsioni del decreto di omologa, che regolamentino l'attività post concordataria del Commissario giudiziale, anche in funzione di assicurare puntuali modalità di pagamento nel rispetto dei termini previsti dal piano;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da **FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C.**, con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136);

CONFERMA

nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. **SILVIO GIOMBELLI**, con studio in Lecco, Corso Promessi Sposi n. 72;



DETTA

le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività e sul rispetto del *business plan* e riguardo agli specifici incombeni del Commissario giudiziale, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:

- a) la società concordataria provvederà ad inviare semestralmente tramite PEC al Commissario giudiziale, una relazione dettagliata circa la situazione patrimoniale e finanziaria, evidenziando il volume d'affari raggiunto, il livello dei costi e dei ricavi da destinare al pagamento dei creditori concordatari, illustrandone la compatibilità con il *business plan* e con le proiezioni annuali da esso previste;
- b) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni un parere motivato con specifica attenzione al rispetto del *business plan* e delle scadenze di pagamento, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
- c) il Commissario giudiziale, al fine di redigere il suddetto parere, potrà sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
- d) la società concordataria alle scadenze stabilite nella proposta, o comunque subito dopo il pagamento a favore dei creditori concordatari, invierà al Commissario giudiziale il riepilogo di quanto pagato in adempimento della proposta concordataria con la relativa documentazione;
- e) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni una relazione sull'esatto adempimento della proposta concordataria, che sarà inviata ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato, in cui saranno evidenziati eventuali ritardi e premissioni ed in cui sarà complessivamente riepilogato lo stato dei pagamenti;
- f) nel caso di atti estranei all'esercizio dell'impresa (ad es. la liquidazione di cespiti o la transazione relativa a poste attive o passive idonee a ripercuotersi sulla situazione patrimoniale ed indirettamente sulle potenzialità di adempimento alle obbligazioni concordatarie) o comunque non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso al Commissario giudiziale, che potrà direttamente dichiararne il nulla osta dandone successivamente comunicazione nella relazione periodica o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;

DISPONE

che il Commissario giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;



MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'1/07/2021.

Il Giudice relatore
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Ersilio Secchi

